

3 - NOV 1969

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA SOMALA**

**ANNO IX**

Mogadiscio, 11 Gennaio 1969

Suppl. n. 2 al n. 1

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Pubblicazione Mensile

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

**SOMMARIO**



**PARTE PRIMA**

**LEGGI E DECRETI**



NOV 21 1969

**SD**

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1 Gennaio 1969, n. 3 — *Disposizioni Regolamentari per l'esecuzione dell'art. 12 della Legge 6 Giugno 1968, n. 13 «Elezioni Politiche ed Amministrative».* Pag. 306

DECREE OF THE MINISTRY OF INTERIOR No. 3 of 1 January 1969 — *Regulation for the Implementation of Article 12 of Law No. 13 of 6 June 1968, «Political Elections and Local Council Elections».* » 307

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 8 Gennaio 1969, n. 4 — *Disposizioni Regolamentari per l'esecuzione degli artt. 12 e 14 della Legge 6 Giugno 1968, n. 13, «Elezioni Politiche ed Amministrative».* » 308

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

#### DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

I Gennaio 1969, n. 3.

Disposizione regolamentare per l'esecuzione dell'art. 12 della Legge 6 Giugno 1968, n. 13 «Elezioni politiche ed amministrative».

#### IL MINISTRO

VISTA la Legge 6 Giugno 1968, n. 13, «Elezioni politiche ed amministrative» e le sue modificazioni;

ATTESA la necessità di rendere effettivamente operante il divieto, sancito dall'articolo 12, n. 4, della Legge suddetta, di sottoscrivere più di due liste di candidati da parte dello stesso elettore

AI SENSI e per gli effetti previsti dall'articolo 75 della Legge citata;

#### DECRETA:

##### Art. 1

E' approvata la seguente disposizione regolamentare:

Appena effettuato il riconoscimento degli elettori che si presentano a sottoscrivere un atto di presentazione di lista di candidati, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 12, n. 4, della Legge 6 Giugno 1968, n. 13, il Commissario distrettuale, od un suo delegato:

- 1) appone ad ogni elettore, che si presenta a sottoscrivere un atto di presentazione di lista di candidati alle elezioni politiche, un segno evidente fatto con inchiostro indelebile sul dito pollice della mano destra;
- 2) appone ad ogni elettore, che si presenta a sottoscrivere un atto di presentazione di lista di candidati alla carica di Consigliere municipale, un segno evidente fatto con inchiostro indelebile sul dito indice della mano destra;
- 3) verifica, prima che il sottoscrittore si allontani, che il segno fatto con inchiostro indelebile sia ancora integro.

In mancanza delle dita suindicate, il segno con inchiostro indelebile sarà apposto su altra parte visibile del corpo.

##### Art. 2

La presente disposizione regolamentare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Megadiscio, li 1 Gennaio 1969.

IL MINISTRO  
Yassin Nur Hassan

DECREE OF THE MINISTER OF INTERIOR

No. 3 of 1 January 1969.

Regulation for the implementation of Article 12 of Law No. 13 of 6 June 1968  
«Political Election and Local Councils Elections».

THE MINISTER

HAVING SEEN Law No. 13 of 6 June 1968 (Political Elections and Local Councils Elections);

HAVING SEEN Article 75 of the said law, concerning the power to make regulations for the implementation of the electoral law;

CONSIDERING That it is necessary to issue a regulation in order to effectively implement the provision contained in Article 12 of the said law, whereby the supporters of the lists of candidates are prohibited to support more than one list of candidates for the election of Deputies and one list of candidates for the election of Local Councils;

DECREES:

Article 1

As soon as the District Commissioner, or the person designated by him, has ascertained whether the supporters of a list of candidates possess the qualifications as voters in accordance with Article 12 (4) of Law No. 13 of 6 June 1968, he shall:

- a) make a visible sign with indelible ink on the thumb of the right hand of each supporter of a list of candidates for the election of Deputies;
- b) make a visible sign with indelible ink on the fore-finger of the right hand of each supporter of a list of candidates for the election of Local Councils;
- c) satisfy himself that the signs made with indelible ink are still intact when the supporters leave the office after signing the lists of candidates.

In the absence of the thumb or the fore-finger of the right hand, the signs with indelible ink shall be made on any other visible part of the body of the supporter.

Article 2

This regulation shall come into force on the day of its publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, January 1, 1969.

THE MINISTER  
*Yassin Nur Hassan*

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

8 Gennaio 1969 n. 4.

Disposizione regolamentare per l'esecuzione degli artt. 12 e 14 della Legge 6 Giugno 1968, n. 13 «Elezioni politiche ed amministrative».

IL MINISTRO

VISTA la Legge 6 Giugno 1968, n. 13, «Elezioni politiche ed amministrative» e le sue modificazioni;

RITENUTO che, laddove il Municipio abbia sede in località diversa dal capoluogo di Distretto, gli atti di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio municipale possano essere sottoscritti nella stessa località in cui ha sede il Municipio;

AI SENSI e per gli effetti previsti dall'Art. 75 della legge citata;

DECRETA:

Art. 1

E' approvata la seguente disposizione regolamentare:

Ove il Municipio abbia sede in località dal capoluogo di Distretto, su richiesta del Partito politico interessato l'atto di presentazione della lista di candidati per l'elezione del Consiglio municipale può essere sottoscritto nel capoluogo dello stesso Municipio avanti al Commissario distrettuale o ad un suo delegato.

Art. 2

In ogni caso in cui un Partito si avvalga della facoltà suddetta, a cura dei delegati di lista l'atto di presentazione della lista, debitamente sottoscritto, deve essere depositato presso l'Ufficio del Commissario distrettuale territorialmente competente non oltre le ore diciotto del quarantacinquesimo giorno precedente la data delle votazioni.

Art. 3

La presente disposizione regolamentare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 8 Gennaio 1969.

IL MINISTRO  
Yassin Nur Hassan

---

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.